



**Audizione al Senato della Repubblica
Commissione Lavoro, Previdenza sociale
9 marzo 2016**

**Osservazioni e proposte di Alta Partecipazione sul DDL n. 2233 -
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato**

Alta Partecipazione intende innanzitutto esprimere la sua grande soddisfazione per il disegno di legge che rappresenta un atto di equità che riconosce il valore e la dignità del lavoro autonomo e professionale. Il provvedimento, infatti, ha accolto le istanze di tutti i liberi professionisti e dei freelance; una norma tanto attesa che mette la parola fine alle disparità nel mercato del lavoro.

Misure quali la deducibilità integrale delle spese di formazione, il rispetto dei termini di pagamento e l'accesso agli appalti pubblici e la conferma dei fondi strutturali europei rappresentano senza dubbio una tappa fondamentale per competere ad armi pari sul mercato dei servizi professionali. Allo stesso tempo il rafforzamento di diritti fondamentali sulla maternità, sulla malattia e gli infortuni sono il segno tangibile di un rinnovato interesse per una parte importante del tessuto economico del Paese.

Il ddl sul lavoro autonomo rappresenta, infatti, l'inizio di un nuovo percorso di crescita per l'intero Paese, reso possibile dalla sensibilità di una larga parte del governo e del parlamento, ma anche dalla perseveranza di quanti hanno portato avanti una battaglia di equità e di giustizia, per affermare l'identità del lavoro autonomo e professionale. Naturalmente, alcune parti del provvedimento sono perfettibili, sia nella definizione delle misure di tutela, sia sul fronte previdenziale e fiscale.

In merito alla tutela dei pagamenti, innanzitutto, riteniamo sia estremamente importante specificare che le disposizioni di cui all'art. 2 del ddl si applicano anche alla Pubblica Amministrazione che, purtroppo, spesso si contraddistingue per tempi di pagamenti estremamente lunghi.

Pur apprezzando la previsione dell'art. 5 che dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale dagli esercenti arti e professioni, entro il limite annuo di 10.000 euro, è nostra opinione che il nuovo testo normativo potrebbe essere ancora migliorato. In particolare, potrebbe essere indicato che sono considerate integralmente deducibili, nella misura del 20% della soglia massima sopra indicata, anche le spese relative al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili). Riteniamo invece che la possibilità di rivolgersi solamente ad organismi accreditati ai fini della deducibilità di alcuni dei servizi indicati nel medesimo articolo del ddl (servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale) rappresenti una limitazione eccessiva e non giustificata della libertà di scelta del professionista. Si richiede pertanto di eliminare nell'articolo il riferimento ai soli enti accreditati.

Il disegno di legge ha introdotto l'integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà: la norma, di per sé vantaggiosa, temiamo sottenda una generale sfiducia circa la reale possibilità che siano resi vincolanti i termini perentori di pagamento delle fatture sanciti dall'art. 3 del ddl.

10

In merito all'art. 8, invece, si sottolinea come la norma che stabilisce che la gravidanza (come anche la malattia) non estingue un rapporto di lavoro se si presta l'attività in via continuativa per il committente ma la sospende (con un massimo di 150 giorni) sia una norma che ancora risente di una "impostazione da lavoro dipendente"; pertanto pensiamo che non sia compatibile con una attività realmente autonoma e non è chiaro come potrebbe essere realmente applicata.

Relativamente ai congedi parentali di cui all'art. 9 chiediamo che venga chiarito che gli stessi siano riconosciuti anche ai papà iscritti alla Gestione Separata e non solo alle mamme (nelle previsioni di spesa si fa sempre riferimento solo alle lavoratrici) e riteniamo ingiustificato che la norma prevista all'art. 11 che equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applichi solo per le malattie oncologiche, escludendo quindi le altre malattie gravi che impediscono l'attività lavorativa per lunghi periodi.

Di seguito alcune nostre ulteriori proposte che potrebbero arricchire e completare il disegno di legge:

1. Nelle prime bozze del DDL compariva un articolo (articolo 12) che rinviava ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale al rito del lavoro, ma questa norma è sparita nell'ultima versione. Una sparizione che depotenzia sensibilmente lo Statuto, sia nell'immediato, sia in prospettiva.

Nell'immediato il rito del lavoro può garantire maggiore efficacia alle norme poste a tutela dei freelance e dei liberi professionisti sul mercato (tempi di pagamento e clausole vessatorie) che altrimenti rischiano di essere solo un'enunciazione di principi.

In prospettiva, la distinzione dall'impresa è un punto molto importante per poter definire i diritti dei lavoratori autonomi. Ad esempio solo se si riconosce a freelance e liberi professionisti lo status di lavoratori possono essere intraprese strade che fissino dei parametri per i compensi, senza incorrere nelle limitazioni dell'antitrust.

2. Si potrebbe prevedere l'istituzione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta (es. fino a 250 euro), dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso, alla bilateralità per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica, che consenta a tutti i lavoratori autonomi di beneficiare delle prestazioni mutualistiche che gli enti bilaterali gestiscono a favore degli iscritti (assistenza sanitaria, antinfortunistica etc.). Si tratta di una disposizione che,

oltre ad assicurare una consolidata rete di servizi e di tutele, porterebbe a risultati importanti in termini di equità sociale.

3. Riteniamo non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore. Si chiede pertanto il blocco definitivo dell'aumento al 33% previsto dalla legge 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Separata e la riduzione dell'aliquota al 24% al fine di equiparare la contribuzione a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi, lasciando la possibilità a chi lo desiderasse di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali (27,72% di 100.324 per il 2016)
4. L'Italia è l'unico paese occidentale dove le pensioni dei liberi professionisti subiscono una doppia imposizione: le stesse somme, infatti, sono tassate sia come rendimenti degli investimenti (al 26%) che come trattamento pensionistico. Occorre mettere fine a tale evidente iniquità eliminando la tassazione sui rendimenti degli investimenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti.
5. Introdurre il principio dell'equo compenso per assicurare ai lavoratori autonomi un compenso adeguati per le proprie prestazioni in un contesto nel quale tali lavoratori sono spesso privi di reale capacità di contrattazione nei confronti del committente. I dati dimostrano che i redditi medi degli autonomi sono in calo, specie tra le fasce d'età più giovani, ed è necessario un intervento che garantisca redditi dignitosi sia nel corso della vita attiva sia per permettere, in prospettiva, migliori prospettive pensionistiche.
6. Prevedere il contratto di rete anche per i professionisti autonomi e freelance.
7. Riteniamo fondamentale che nello spirito di una maggiore equità sociale venga identificato anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti,

un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una no tax area di 8.000 euro.

8. In materia di IRAP, la definizione di «autonoma organizzazione» di cui all'art. 2 del d.lgs. 46/1997 è stata oggetto di orientamenti applicativi e interpretativi disomogenei, che hanno peraltro dato luogo ad esiti incongruenti con la natura stessa dell'imposta, quali la sottoposizione ad essa di professionisti operanti senza strutture organizzative ulteriori rispetto alla minima struttura dello studio individuale. Riteniamo che un intervento in materia non sia più rinviabile, sia per l'urgenza di un quadro regolativo univoco, sia per l'irragionevolezza degli attuali criteri di imputazione.
9. Riteniamo urgente un intervento legislativo in tema di STP (Società tra Professionisti) che renda realmente appetibile e competitivo tale modello societario, chiarendone i risvolti in termini previdenziali e il regime fiscale di riferimento. In relazione a tale ultimo punto, è nostra opinione che solo un sistema di tassazione che qualifichi il reddito delle STP come reddito d'impresa e quello distribuito ai soci come reddito da lavoro autonomo possa rispondere alle esigenze dei professionisti.